

SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI *dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

AVVERTENZE

..... Pag. 0

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «ROSSENA» (Modena, Parma, Reggio Emilia) presentata dalla Società ENI.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 18 giugno 2002 di trasferimento, alla Società Forest CMI, della quota di titolarità della Società Forest Oil Italia relativa al permesso di ricerca «CASALMAGGIORE» (Cremona, Mantova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia).

Decreto ministeriale 18 giugno 2002 di trasferimento, alla Società Forest CMI, della quota di titolarità della Società Forest Oil Italia relativa al permesso di ricerca «CASTELNUOVO DI SOTTO» (Parma, Reggio Emilia).

Decreto ministeriale 18 giugno 2002 di trasferimento, alla Società Forest CMI, della quota di titolarità della Società Forest Oil Italia relativa al permesso di ricerca «BASTIGLIA» (Bologna, Modena, Reggio Emilia).

Decreto ministeriale 18 giugno 2002 di trasferimento, alla Società Forest CMI, della quota di titolarità della Società Forest Oil Italia relativa al permesso di ricerca «CENTO» (Bologna, Ferrara, Modena).

Decreto ministeriale 18 giugno 2002 di trasferimento, alla Società Forest CMI, della quota di titolarità della Società Forest Oil Italia relativa al permesso di ricerca «FINALE EMILIA» (Bologna, Ferrara, Modena, Rovigo).

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 14 giugno 2002 di sospensione della vigenza del permesso di ricerca «CASALNOCETO» (Alessandria, Asti) della Società British Gas International BV Filiale Italiana.

Decreto ministeriale 14 giugno 2002 di sospensione della vigenza del permesso di ricerca «SERRA S. BERNARDO» (Matera, Potenza) della Società Gas della Concordia (r.u.).

Decreto ministeriale 18 giugno 2002 di determinazione della scadenza della vigenza del permesso di ricerca «TORRENTE FRIDO» (Potenza) della Società Enterprise Oil Italiana (r.u.).

Decreto ministeriale 24 giugno 2002 di prolungamento della vigenza del permesso di ricerca «MONTE LA ROSSA» (Potenza, Salerno) della Società Edison Gas (r.u.).

DECRETI DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 18 giugno 2002 di riduzione dell'area del permesso di ricerca «FIUME RENO» (Bologna, Ferrara) della Società ENI.

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 18 giugno 2002 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «ACCUMOLI» (Ascoli Piceno, L'Aquila, Perugia, Rieti) della Società Forest CMI.

Decreto ministeriale 18 giugno 2002 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «PIETRACAMELA» (L'Aquila, Pescara, Rieti, Teramo) della Società Forest CMI.

P A R T E V I

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI*DISPOSIZIONI E COMUNICATI*

Comunicato 26 luglio 2002 relativo alla pubblicazione dei dati relativi alla capacità di trasporto continue, per l'anno termico 1° ottobre 2002 - 30 settembre 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del Decreto legislativo 164/2000.

TAVOLE FUORI TESTO

Riproduzione dei piani allegati alle istanze ed ai decreti pubblicati nel presente numero del *B.U.I.G.*

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*
Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore responsabile del presente numero*
Ombretta COPPI - *Cartografia*

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XL	1	31 gennaio 1996	1	17	XLIII	7	31 luglio 1999	138	158
XL	2	29 febbraio 1996	18	33	XLIII	8	31 agosto 1999	159	165
XL	3	30 marzo 1996	34	57	XLIII	9	30 settembre 1999	166	179
XL	4	30 aprile 1996	58	75	XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214
XL	5	31 maggio 1996	76	91	XLIII	11	30 novembre 1999	215	229
XL	6	28 giugno 1996	92	109	XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264
XL	7	31 luglio 1996	110	119					
XL	8	30 agosto 1996	120	141	XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20
XL	9	30 settembre 1996	142	160	XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33
XL	10	31 ottobre 1996	161	176	XLIV	3	31 marzo 2000	34	44
XL	11	30 novembre 1996	177	201	XLIV	4	30 aprile 2000	45	72
XL	12	31 dicembre 1996	202	220	XLIV	5	31 maggio 2000	73	77
					XLIV	6	30 giugno 2000	78	98
XLI	1	31 gennaio 1997	1	12	XLIV	7	31 luglio 2000	99	115
XLI	2	28 febbraio 1997	13	26	XLIV	8	31 agosto 2000		
XLI	3	31 marzo 1997	27	37	XLIV	9	30 settembre 2000		
XLI	4	30 aprile 1997	38	51	XLIV	10	31 ottobre 2000		
XLI	5	31 maggio 1997	52	68	XLIV	11	30 novembre 2000		
XLI	6	30 giugno 1997	69	91	XLIV	12	31 dicembre 2000		
XLI	7	31 luglio 1997	92	106					
XLI	8	31 agosto 1997	107	121	XLV	1	31 gennaio 2001	1	17
XLI	9	30 settembre 1997	122	136	XLV	2	29 febbraio 2001	18	
XLI	10	31 ottobre 1997	137	174	XLV	3	31 marzo 2001		
XLI	11	30 novembre 1997	175	186	XLV	4	30 aprile 2001		
XLI	12	31 dicembre 1997	187	194	XLV	5	31 maggio 2001		
					XLV	6	30 giugno 2001		
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	7	31 luglio 2001		
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	8	31 agosto 2001		
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	9	-	-	-
XLII	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	10	31 ottobre 2001		
XLII	5	31 maggio 1998	60	75	XLV	11	30 novembre 2001		
XLII	6	30 giugno 1998	76	122	XLV	12	31 dicembre 2001		
XLII	7	31 luglio 1998	123	131					
XLII	8	31 agosto 1998	132	141	XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23
XLII	9	30 settembre 1998	142	145	XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27
XLII	10	31 ottobre 1998	146	169	XLVI	3	31 marzo 2002	28	43
XLII	11	30 novembre 1998	170	177	XLVI	4	30 aprile 2002	44	72
XLII	12	31 dicembre 1998	178	200	XLVI	5	31 maggio 2002	73	95
					XLVI	6	30 giugno 2002	96	109
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35					
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58					
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92					
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113					
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137					

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di

stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **110.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «ROSSENA» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 3 giugno 2002, la Società ENI, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nelle provincie di Modena, Parma, Reggio Emilia convenzionalmente denominato «ROSSENA» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 90 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **111.**

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 2002.

Trasferimento, alla Società Forest CMI, della quota di titolarità della Società Forest Oil Italia relativa al permesso di ricerca «CASALMAGGIORE».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 20 febbraio 2001, con il quale alla Società Forest Oil Italia Corporation è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CASALMAGGIORE» in territorio delle provincie di Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Cremona e Mantova;

Vista l'istanza presentata in data 22 novembre 2001, con la quale la Società Forest Oil Italia Co. ha chiesto di poter trasferire alla Società Forest CMI-S.p.A. la titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 449356 del 21 dicembre 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 17 aprile 2002 dal Dott. Alfonsina Capalbo notaio in Roma, rep. n. 21461, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 23 aprile 2002;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 23 aprile 2002 la titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CASALMAGGIORE», in territorio delle provincie di Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Cremona e Mantova è trasferita ed intestata dalla Società FOREST OIL ITALIA CORPORATION (c.f. n. 97197140581) con sede legale in Wilmington (Delaware) ed uffici in Denver 80202 Colorado (USA), 1660 Broadway, Suite 2200 e domicilio eletto c/o PEAL PETROLEUM CONSULTANTS-Snc con sede in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154) alla Società FOREST CMI-S.p.A. (c.f. n. 05023201006) con sede legale in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154).

Art. 2.- La Società permissionaria è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 20 febbraio 2001 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio di Parma.

Roma, 18 giugno 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **112.**

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 2002.

Trasferimento, alla Società Forest CMI, della quota di titolarità della Società Forest Oil Italia relativa al permesso di ricerca «CASTELNUOVO DI SOTTO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 20 febbraio 2001, con il quale alla Società Forest Oil Italia Corporation è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CASTELNUOVO DI SOTTO» in territorio delle provincie di Reggio Emilia e Parma;

Vista l'istanza presentata in data 22 novembre 2001, con la quale la Società Forest Oil Italia Co. ha chiesto di poter trasferire alla Società Forest CMI-S.p.A. la titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 449356 del 21 dicembre 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 17 aprile 2002 dal Dott. Alfonsina Capalbo notaio in Roma, rep. n. 21461, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 23 aprile 2002;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 23 aprile 2002 la titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CASTELNUOVO DI SOTTO», in territorio delle provincie di Reggio Emilia e Parma è trasferita ed intestata dalla Società FOREST OIL ITALIA CORPORATION (c.f. n. 97197140581) con sede legale in Wilmington (Delaware) ed uffici in Denver 80202 Colorado (USA), 1660 Broadway, Suite 2200 e domicilio eletto c/o PEAL PETROLEUM CONSULTANTS-Snc con sede in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154) alla Società FOREST CMI-S.p.A. (c.f. n. 05023201006) con sede legale in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154).

Art. 2.- La Società permissionaria è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 20 febbraio 2001 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio di Reggio Emilia.

Roma, 18 giugno 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **113**.

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 2002.

Trasferimento, alla Società Forest CMI, della quota di titolarità della Società Forest Oil Italia relativa al permesso di ricerca «BASTIGLIA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alle Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l., Forest Oil Italia Corporation e Petren-S.r.l. con quote rispettivamente del 63%, 30% e 7%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BASTIGLIA» in territorio delle provincie di Modena, Reggio Emilia e Bologna;

Visto il D.M. 10 settembre 2001, con il quale la titolarità del permesso in parola è stata intestata alle Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. e Forest Oil Italia Corporation con quote rispettivamente del 70% e 30%, rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza presentata in data 14 febbraio 2002, con la quale la Società Forest Oil Italia Co. ha chiesto di poter trasferire alla Società Forest CMI-S.p.A. la quota del 30% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 445681 del 15 marzo 2002 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 17 aprile 2002 dal Dott. Alfonsina Capalbo notaio in Roma, rep. n. 21460, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 23 aprile 2002;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 23 aprile 2002 la quota del 30% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BASTIGLIA», in territorio delle provincie di Modena, Reggio Emilia e Bologna è trasferita ed intestata dalla Società FOREST OIL ITALIA CORPORATION (c.f. n. 97197140581) con sede legale in Wilmington (Delaware) ed uffici in Denver 80202 Colorado (USA), 1660 Broadway, Suite 2200 e domicilio eletto c/o PEAL PETROLEUM CONSULTANTS-Snc con sede in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154) alla Società FOREST CMI-S.p.A. (c.f. n. 05023201006) con sede legale in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Vintage Petroleum Italiana-S.r.l.: 70%;

Forest CMI-S.p.A.: 30%.

Rappresentante unica è confermata la Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. con sede in S. Donato Milanese, Via Emilia, 20 (C.a.p. 20097).

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2001 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. tramite l'Agenzia del Demanio di Modena.

Roma, 18 giugno 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **114.**

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 2002.

Trasferimento, alla Società Forest CMI, della quota di titolarità della Società Forest Oil Italia relativa al permesso di ricerca «CENTO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alle Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l., Forest Oil Italia Corporation e Petren-S.r.l. con quote rispettivamente del 63%, 30% e 7%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CENTO» in territorio delle provincie di Bologna, Modena e Ferrara;

Visto il D.M. 10 settembre 2001, con il quale la titolarità del permesso in parola è stata intestata alle Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. e Forest Oil Italia Corporation con quote rispettivamente del 70% e 30%, rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza presentata in data 14 febbraio 2002, con la quale la Società Forest Oil Italia Co. ha chiesto di poter trasferire alla Società Forest CMI-S.p.A. la quota del 30% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 445681 del 15 marzo 2002 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 17 aprile 2002 dal Dott. Alfonsina Capalbo notaio in Roma, rep. n. 21460, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 23 aprile 2002;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 23 aprile 2002 la quota del 30% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CENTO», in territorio delle provincie di Bologna, Modena e Ferrara è trasferita ed intestata dalla Società FOREST OIL ITALIA CORPORATION (c.f. n. 97197140581) con sede legale in Wilmington (Delaware) ed uffici in Denver 80202 Colorado (USA), 1660 Broadway, Suite 2200 e domicilio eletto c/o PEAL PETROLEUM CONSULTANTS-Snc con sede in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154) alla Società FOREST CMI-S.p.A. (c.f. n. 05023201006) con sede legale in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Vintage Petroleum Italiana-S.r.l.: 70%;

Forest CMI-S.p.A.: 30%.

Rappresentante unica è confermata la Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. con sede in S. Donato Milanese, Via Emilia, 20 (C.a.p. 20097).

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2001 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. tramite l'Agenzia del Demanio di Bologna.

Roma, 18 giugno 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **115.**

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 2002.

Trasferimento, alla Società Forest CMI, della quota di titolarità della Società Forest Oil Italia relativa al permesso di ricerca «FINALE EMILIA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 20 febbraio 2001, con il quale alla Società Forest Oil Italia Corporation è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FINALE EMILIA» in territorio delle provincie di Ferrara, Modena, Bologna e Rovigo;

Vista l'istanza presentata in data 22 novembre 2001, con la quale la Società Forest Oil Italia Co. ha chiesto di poter trasferire alla Società Forest CMI-S.p.A. la titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 449356 del 21 dicembre 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 17 aprile 2002 dal Dott. Alfonsina Capalbo notaio in Roma, rep. n. 21461, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 23 aprile 2002;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 23 aprile 2002 la titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FINALE EMILIA», in territorio delle provincie di Ferrara, Modena, Bologna e Rovigo è trasferita ed intestata dalla Società FOREST OIL ITALIA CORPORATION (c.f. n. 97197140581) con sede legale in Wilmington (Delaware) ed uffici in Denver 80202 Colorado (USA), 1660 Broadway, Suite 2200 e domicilio eletto c/o PEAL PETROLEUM CONSULTANTS-Snc con sede in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154) alla Società FOREST CMI-S.p.A. (c.f. n. 05023201006) con sede legale in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154).

Art. 2.- La Società permissionaria è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 20 febbraio 2001 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio di Ferrara.

Roma, 18 giugno 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **116.**

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 2002.

06/08/02 9.38.42

Sospensione della vigenza del permesso di ricerca «CASALNOCETO» della Società British Gas International BV Filiale Italiana (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 11 luglio 1994, con il quale alle Società Petrex-S.p.A., Lasmo International-Ltd. e Fina Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 50%, 25% e 25%, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CASALNOCETO», in territorio delle provincie di Pavia e Alessandria;

Visti i DD.MM. 18 maggio 1995, 9 maggio 1996, 3 ottobre 1996, 31 ottobre 1996, 22 ottobre 1997, 20 marzo 2000, 30 marzo 2000, 20 aprile 2001, 18 settembre 2001, 12 ottobre 2001 e 25 marzo 2002, con i quali il permesso è stato intestato, in ultimo, alle Società British Gas International B.V. Filiale Italiana e S.P.I.-S.p.A. con quote rispettivamente del 75% e 25%, rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza presentata in data 16 gennaio 2002 con la quale la Società British Gas International B.V. Filiale Italiana, in qualità di rappresentante unica, ha chiesto la sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della mancata pronuncia di intesa della Regione Piemonte per il rilascio della prima proroga di vigenza del permesso stesso, vigenza scaduta il 10 luglio 2000;

Ritenuto che la mancata pronuncia di intesa Stato/Regione da parte della Regione Piemonte non permette l'emanazione del provvedimento di proroga di vigenza del permesso in questione e di fatto le titolari non possono svolgere alcuna attività di ricerca nell'area;

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società sono valide e che per l'emanazione del decreto di proroga di vigenza è necessario attendere la pronuncia dell'intesa da parte della Regione Piemonte;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta

problemi di particolare rilevanza;

DECRETA:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CASALNOCETO» in territorio delle provincie di Pavia e Alessandria di cui sono titolari la Società BRITISH GAS INTERNATIONAL B.V. FILIALE ITALIANA (c.f. n. 03362070967) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121) e S.P.I. - SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 01623190152) con sede in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed uffici in Fornovo di Taro (Parma), Via Nazionale, 2 (C.a.p. 43045) è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dall'11 luglio 2000 sino alla pronuncia dell'intesa della Regione Piemonte. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione, in coincidenza della data di pronuncia dell'intesa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) dell'Accordo Stato/Regioni del 24 aprile 2001.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società British Gas International B.V. Filiale Italiana tramite l'Agenzia del demanio Filiale di Pavia.

Roma, 14 giugno 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **117.**

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 2002.

Sospensione della vigenza del permesso di ricerca «SERRA S. BERNARDO» della Società Gas della Concordia.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 11 luglio 1994, con il quale alle Società FIAT RIMI-S.p.A. e Petrex-S.p.A., con quote del 54% e 46% è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «SERRA S. BERNARDO», in territorio delle provincie di Potenza e Matera;

Visti i DD.MM. 6 marzo 1995, 14 giugno 1996, 5 dicembre 1996, 28 agosto 1997, 13 febbraio 1998, 20 febbraio 1998, 21 settembre 1998, 5 febbraio 1999, 20 marzo 2000, 25 marzo 2002 e 5 aprile 2002 con i quali il permesso è stato intestato, in ultimo, alle Società Gas della Concordia-S.p.A., ENI-S.p.A., Edison Gas-S.p.A. e Total Fina Elf Italia-S.p.A. con quote rispettivamente del 33%, 46%, 11% e 10%, rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza presentata in data 30 gennaio 2002 con la quale la Società Gas della Concordia-S.p.A., in qualità di rappresentante unica, ha chiesto la sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della mancata pronuncia di intesa da parte della Regione Basilicata per il rilascio della prima proroga di vigenza del permesso stesso, vigenza scaduta il 10 luglio 2000;

Ritenuto che la mancata pronuncia di intesa Stato/Regione da parte della Regione Basilicata non permette l'emanazione del provvedimento di proroga di vigenza del permesso in questione e di fatto le titolari non possono svolgere alcuna attività di ricerca sull'area;

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società sono valide e che per l'emanazione del decreto di proroga di vigenza è necessario attendere la pronuncia dell'intesta da parte della Regione Basilicata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) dell'Accordo Stato/Regioni del 24 aprile 2001;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

DECRETA:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «SERRA S. BERNARDO» in territorio delle provincie di Potenza e Matera di cui sono titolari le Società GAS DELLA CONCORDIA-S.p.A. (c.f. n. 11650030155), con sede in Roma, Via Alberico II, 4 (C.a.p. 00193), ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale

in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) e TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dall'11 luglio 2000 sino alla pronuncia dell'intesa della Regione Basilicata. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione, in coincidenza della data di pronuncia dell'intesa sopraccitata.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopraccitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Gas della Concordia-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Filiale di Potenza.

Roma, 14 giugno 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **118.**

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 2002.

Determinazione della scadenza della vigenza del permesso di ricerca «TORRENTE FRIDO» della Società Enterprise Oil Italiana (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 30 ottobre 1995, con il quale alle Società Enterprise Oil Exploration-Ltd., Fina Italiana-S.p.A. ed Elf Idrocarburi Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 58%, 28% e 14%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «TORRENTE FRIDO», in territorio della provincia di Potenza;

Visto il D.M. 10 dicembre 1996, con il quale il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 4 luglio 1996 in accoglimento dell'istanza presentata dalla Società Enterprise Oil Exploration-Ltd. in data 12 novembre 1996 per i motivi in essa addotti;

Visti i DD.MM. 6 marzo 1997, 28 agosto 1997, 23 novembre 1998, 19 settembre 1999, 20 marzo 2000, 29 novembre 2000, 30 aprile 2001 e 25 maggio 2001, con i quali la titolarità del permesso è

stata intestata alle Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A., Total Fina Elf Italia-S.p.A ed Edison Gas-S.p.A. con quote rispettivamente del 72%, 14% e 14%, rappresentate dalla prima;
Vista l'istanza presentata in data 18 maggio 2002, con la quale la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha chiesto la determinazione del termine finale della sospensione del decorso temporale del permesso coincidente con la conclusione del contenzioso amministrativo avvenuto con sentenza del 4 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

DECRETA:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «TORRENTE FRIDO» in territorio della provincia di Potenza di cui sono titolari le Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187), TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) ed EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) accordata con il D.M. 10 dicembre 1996, nelle premesse citate, ha termine alla data del 4 maggio 2001. Di conseguenza la vigenza del permesso stesso verrà a scadere il 31 agosto 2006.

Art. 2.- A decorrere dal 4 maggio 2001 riprende l'obbligo della corresponsione del canone annuo anticipato, salvo quanto già eventualmente corrisposto.

Art. 3.- La Società è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 30 ottobre 1995 che si intendono qui integralmente trascritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Filiale di Potenza.

Roma, 18 giugno 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **119**.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 2002.

Prolungamento della vigenza del permesso di ricerca «MONTE LA ROSSA» della Società Edison Gas.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 28 gennaio 1992 con il quale alle Società Edison Gas-S.p.A. ed Elf Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 70% e 30%, rappresentate dalla prima, è stato accordato, per la durata di anni quattro, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «MONTE LA ROSSA» in territorio delle provincie di Salerno e Potenza;

Visti i DD.MM. 4 agosto 1993, 2 settembre 1993, 27 dicembre 1994, 2 aprile 1996, 28 agosto 1997, 13 febbraio 1998, 23 novembre 1998 e 15 settembre 1999 con i quali il permesso in questione è stato intestato, in ultimo, alle Società Edison Gas-S.p.A., ENI-S.p.A. ed Enterprise Oil Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 50%, 40% e 10%, rappresentate dalla prima;

Visti i DD.MM. 2 aprile 1996 e 3 marzo 1999 con i quali la vigenza del permesso stesso è stata prorogata sino al 28 gennaio 2002 previa riduzione dell'area a kmq 288,97;

Vista l'istanza presentata il 19 febbraio 2002 con la quale la Società Edison Gas-S.p.A., in qualità di rappresentante unica delle titolari, ha chiesto l'ulteriore proroga della vigenza di un anno del permesso stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della citata legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il programma di chiusura mineraria definitiva del pozzo «Vallauria 1 bis st» allegato alla predetta istanza;

Visto l'Accordo procedimentale (rep. N. 1247) sancito dalla Conferenza Stato/Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b, del D. Legislativo n. 443 del 1999;

Vista la nota ministeriale n. 445603 del 7 marzo 2002 con la quale è stata chiesta alle Regioni Basilicata e Campania, competenti per territorio, la prescritta intesa;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia – Ufficio F7 di Napoli con nota n. 1192 del 22 febbraio 2002;

Vista la nota n. 1271 del 6 aprile 2002, con la quale la Regione Campania ha espresso parere favorevole alla proroga richiesta;

Vista la nota n. 10106/75G del 23 maggio 2002, con la quale la Regione Basilicata ha espresso parere favorevole alla proroga richiesta;

Considerato che nel caso in esame non ricorre la particolare rilevanza di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 484 del 1997;

DECRETA:

Art. 1.- La vigenza del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «MONTE LA ROSSA» in territorio delle provincie di Salerno e Potenza dell'area di kmq 288,97 (duecentottantottovirgolano-Vantasette) di cui sono titolari in base al D.M. 15 settembre 1999 le Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121), ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187), rappresentate dalla prima, è prolungata sino al 28 gennaio 2003.

Art. 2.- Le permissionarie sono tenute:

- a) a eseguire i lavori di chiusura mineraria del pozzo «VALLAURIA 1 bis st» secondo le modalità e gli impegni descritti nel programma nelle premesse citato e che con il presente decreto si intende approvato;
- b) a osservare, oltre agli obblighi stabiliti con il D.M. 28 gennaio 1992, 2 aprile 1996 e 3 marzo 1999 ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 5 febbraio 1997, n. 22 e 11 maggio 1999, n. 152 nelle premesse citati, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 28 gennaio 2002 il canone annuo anticipato di euro 20,66 per km² di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società Edison Gas-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Salerno.

Roma, 24 giugno 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **120**.

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 2002.

Riduzione dell'area del permesso di ricerca «FIUME RENO» della Società ENI (Tavola fuori testo n. 19).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 16 giugno 1998 con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «FIUME RENO» in territorio delle provincie di Bologna e Ferrara;

Visti i DD.MM. 17 marzo 1999 e 14 giugno 1999, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dall'11 gennaio 1997 sino al 1° aprile 1999 e di conseguenza la vigenza del permesso verrà a scadere il 22 marzo 2005;

Vista l'istanza presentata in data 14 marzo 2002 con la quale la Società permissionaria ha chiesto la riduzione dell'area del permesso da kmq 722,82 a kmq 531,94, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del D. L.vo n. 625 del 1996;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dalla data del presente decreto l'area del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «FIUME RENO» in territorio delle provincie di Bologna e Ferrara di cui è titolare, in base al D.M. 16 giugno 1998 la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è ridotta da kmq 722,82 a kmq 531,94 (cinquecentotrentunovirgolanoventaquattro).

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1: 100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i dieci vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.- La permissionaria è tenuta a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto il canone annuo anticipato di euro 5,16 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del D. L.vo n. 625 del 1996 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti, salvo ulteriore congruaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria, tramite l'Agenzia del Demanio di Bologna.

Roma, 18 giugno 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

Allegato al D.M. 18 giugno 2002 relativo al permesso di ricerca «FIUME RENO».

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. Monte Mario	Latitudine N.
a	0° 51'	44° 45'
b	0° 42'	44° 45'
c	0° 42'	44° 30'
d	0° 56'	44° 30'
e	0° 56'	44° 26'
f	1° 01'	44° 26'
g	1° 01'	44° 35'
h	0° 54'	44° 35'
i	0° 54'	44° 39'
l	0° 51'	44° 39'

- *Superficie:* Km² 531,94.

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **121.**

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 2002.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «ACCUMOLI» della Società Forest CMI (v. Tavola fuori testo n. 32 del B.U.I.G. - Anno XLI - N. 7).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 6 giugno 1997, con il quale alla Società Anschutz Italiana Petroli-S.r.l., è stato accordato fino al 6 giugno 2003 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «ACCUMOLI» in territorio delle provincie di Rieti, Ascoli Piceno, L'Aquila e Perugia;

Visto il D.M. 20 novembre 1998, con il quale è stata approvata la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi «ACCUMOLI» e «PIETRACAMELA»;

Visti i DD.MM. 26 novembre 1999 e 29 novembre 1999, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata, in ultimo, alla Società Forest-CMI-S.p.A.;

Visto l'atto pervenuto il 18 aprile 2002, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società FOREST CMI-S.p.A. (c.f. n. 05023201006) con sede legale in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «ACCUMOLI», dell'estensione di kmq 766,84 (settecentosessantaseivirgolaottantaquattro) in territorio delle provincie di Rieti, Ascoli Piceno, L'Aquila e Perugia di cui è titolare in base al D.M. 29 novembre 1999 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio di Rieti.

Roma, 18 giugno 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **122.**

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 2002.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «PIETRACAMELA» della Società Forest CMI (v. Tavola fuori testo n. 33 del *B.U.I.G.* - Anno XLI - N. 7).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 6 giugno 1997, con il quale alla Società Anschutz Italiana Petroli-S.r.l., è stato accordato fino al 6 giugno 2003 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «PIETRACAMELA» in territorio delle provincie di Teramo, L'Aquila, Pescara e Rieti;

Visto il D.M. 20 novembre 1998, con il quale è stata approvata la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi «ACCUMOLI» e «PIETRACAMELA»;

Visti i DD.MM. 26 novembre 1999 e 29 novembre 1999, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata, in ultimo, alla Società Forest-CMI-S.p.A.;

Visto l'atto pervenuto il 18 aprile 2002, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società FOREST CMI-S.p.A. (c.f. n. 05023201006) con sede legale in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «PIETRACAMELA», dell'estensione di kmq 900,19 (novecentovirgoladieciannove) in territorio delle provincie di Teramo, L'Aquila, Pescara e Rieti di cui è titolare in base al D.M. 29 novembre 1999 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio di Teramo.

Roma, 18 giugno 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

P A R T E V I

L E G G I, D E C R E T I, D I S P O S I Z I O N I E C O M U N I C A T I

D I S P O S I Z I O N I E C O M U N I C A T I

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **123.**

COMUNICATO 26 luglio 2002.

Publicazione dei dati relativi alla capacità di trasporto continue, anno termico 1° ottobre 2002 - 30 settembre 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del Decreto legislativo 164/2000.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, si pubblicano nella tabella allegata i dati relativi alle capacità di trasporto continue relative ai punti di interconnessione della rete nazionale dei gasdotti con i sistemi di trasporto di altri Stati, nonché al terminale di GNL di Panigaglia, relativamente all'anno termico 1° ottobre 2002 – 30 settembre 2003.

I dati sono ricavati dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, dello stesso Decreto, dalla Soc. SNAM Rete Gas in data 21 dicembre 2001 e in data 12 luglio 2002.

Le principali variazioni rispetto ai dati relativi all'anno termico 1° ottobre 2001- 30 settembre 2002, sono le seguenti:

- la capacità di trasporto relativa al punto di ingresso di Passo Gries, grazie all'entrata in esercizio della nuova centrale di compressione di Maserà, sarà aumentata da 43 a 61,5 milioni di Smc/giorno;
- la capacità di trasporto relativa al punto di ingresso di Mazara del Vallo, a causa di variazioni nelle previsioni dei consumi e delle produzioni nazionali lungo la linea, è lievemente ridotta a 87 milioni di Smc/giorno;
- la capacità di trasporto relativa al punto di ingresso di Tarvisio, in relazione ai lavori di potenziamento del gasdotto, aumenterà da 64,9 milioni di Smc/giorno nel mese di ottobre 2002 a 76,4 milioni di Smc/giorno dal 1° novembre 2002.

Le nuove valutazioni della capacità di trasporto comportano complessivamente un incremento di 20,6 milioni di Smc/giorno della capacità continua, equivalenti a circa 7 miliardi di Smc su base annua, rispetto a quanto pubblicato per l'anno termico 2001-2002.

I valori delle capacità sono stati calcolati mediante verifiche idrauliche della rete di trasporto che assicurano, tenendo conto degli scenari di prelievo degli utenti previsti nel corso dell'anno termico, la possibilità di effettuare il trasporto delle quantità indicate nel rispetto del buon funzionamento e della sicurezza del sistema, valutando in particolare i massimi quantitativi che possono essere immessi sulla rete da ciascun punto di ingresso nel rispetto dei vincoli minimi di pressione nei vari punti del sistema, e senza che siano superate le prestazioni massime degli impianti. Al fine di assicurare la disponibilità del servizio di trasporto nel corso di tutto l'anno termico, la determinazione della capacità di trasporto è avvenuta per ciascun punto di ingresso nello scenario più gravoso dal punto di vista dei prelievi di mercato. Per l'anno termico in corso, in base alle valutazioni effettuate, le situazioni più gravose sono lo scenario estivo per le dorsali di importazione dal Nord Africa, dalla Russia e dalla Slovenia, e gli scenari invernali per l'importazione dal Nord Europa.

La società SNAM Rete Gas provvederà a pubblicare, entro il 1° agosto 2002, i dati sulle ulteriori capacità di tipo interrompibile, annuale e stagionale, disponibili agli stessi punti di interconnessione per lo stesso anno termico 1° ottobre 2002 – 30 settembre 2003, come calcolate in base ai criteri esposti nelle comunicazioni sopra riportate.

Con successiva comunicazione, a seguito della pubblicazione dei criteri di accesso alle capacità di trasporto prevista dall'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, saranno pubblicati i dati relativi alle capacità di trasporto impegnate e disponibili riferite al periodo decennale, di cui all'articolo 3, comma 9, dello stesso Decreto.

Roma, 26 luglio 2002

Capacità di trasporto continue anno termico 1° ottobre 2002 - 30 settembre 2003		
(valori in MSm ³ /giorno - fisici a 15 °C e 1,01325 bar)		
Punto di interconnessione		Capacità continua
Importazione dalla Russia Punto di consegna Tarvisio	da 1.10.02 a 31.10.02	64,9
	da 1.11.02 a 30.9.03	76,4
Importazione dal Nord Europa Punto di consegna Passo Gries		61,5
Importazione dal Nord Africa Punto di consegna Mazara del Vallo		87,0
Importazione da Slovenia (a) Punto di consegna Gorizia		0,7
Impianto di rigassificazione GNL di Panigaglia		10,0
Esportazione Slovenia/Croazia Punto di riconsegna Gorizia		4,4
Esportazione Svizzera Punto di riconsegna Bizzarone		1,2
Esportazione Repubblica di San Marino Punto di riconsegna 1 ^a e 2 ^a presa della Repubblica di San Marino		0,5
(a) servizio subordinato alla presenza di un flusso fisico netto, tra importazione e esportazione, positivo verso la Slovenia		

ELENCO TAVOLE**BUIG XLVI - N. 7**

Tav. 19 (120) - Permesso di ricerca «FIUME RENO» - Società ENI